

**AVVISO n.11584****16 Giugno 2008****SeDeX – INV.
CERTIFICATES**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BANCA ALETTI & C
dell'Avviso
Oggetto : Inizio delle Negoziazioni Investment
Certificates – classe B (Borsa Protetta)
"Banca Aletti & C. S.p.A." emessi nell'ambito
di un programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	“Borsa Protetta con Cap su indici aprile – maggio 2008” “Borsa Protetta con Cap Quanto su Basket di Azioni maggio 2008” “Borsa Protetta con Cap su azioni italiane aprile – maggio 2008”		
Emittente:	Banca Aletti & C. S.p.A.		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's		-
	Standard & Poor's	A	12/03/2007
	Fitch		-
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	18 giugno 2008		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX <i>“segmento investment certificates – classe B”</i>		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca Aletti & C. S.p.A. Codice specialist: 0580		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Borsa Protetta con Cap su indici aprile – maggio 2008”
“Borsa Protetta con Cap Quanto su Basket di Azioni maggio 2008”
“Borsa Protetta con Cap su azioni italiane aprile – maggio 2008”

Serie in negoziazione:	vedasi scheda riepilogativa dei securitised derivatives
Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna “Lotto Neg.”)

Impegno giornaliero ad esporre

prezzi denaro e lettera
per ciascuna serie:

vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei
certificates (colonna “N.Lotti M.M.”)

Tipo di liquidazione:

monetaria

Modalità di esercizio:

europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 18 giugno 2008, gli strumenti finanziari “Borsa Protetta con Cap su indici aprile – maggio 2008”, “Borsa Protetta con Cap Quanto su Basket di Azioni maggio 2008” e “Borsa Protetta con Cap su azioni italiane aprile – maggio 2008” (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Schede riepilogative delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Fattori di Rischio e tabella/e delle Condizioni Definitive dei securitised derivatives;
- Regolamento/i dei securitised derivatives.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Cap</i>	<i>Partecip.</i>
1	IT0004350028	AL5002	40708	ALDJES50CPPC3M,02D11	DJ EUROSTOXX 50	3825,02	29/04/2011	0,026144	80000	1	30	4360,52	100%
2	IT0004350036	AL5003	40709	ALSPMIBCPPC33835D11	S&P/MIB	33835	29/04/2011	0,002956	100000	1	30	39249	100%
3	IT0004350051	AL5005	40710	ALSPBECPPC2M,63D11	S&P BRIC 40	2372,63	29/04/2011	0,04004	110000	1	30	2922,09	100%
4	IT0004354806	AL5480	40711	ALSPBECPPC2M,33E11	S&P BRIC 40	2578,33	16/05/2011	0,037233	5000	1	30	3222,91	100%

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Cap</i>	<i>Partecip.</i>
1	IT0004350044	AL5004	40706	ALENELCPPC6,99D11	ENEL	6,99	29/04/2011	14,30615	60000	1	30	8,39	100%
2	IT0004354814	AL5481	40707	ALMBCPPC13,14E11	MEDIOBANCA	13,14	16/05/2011	7,61035	15000	1	30	16,03	100%

<i>Serie</i>	<i>ISIN</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Cap</i>	<i>Partecip.</i>
1	IT0004354830	AL5483	40705	ALBKTAE3CPQPC327,E12	BASKET ALTERNATIVE ENERGY 05_08	327,836	16/05/2012	0,305031	5000	1	30	409,795	100%

FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente alla Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati "Borsa Protetta" e "Borsa Protetta di Tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

Avvertenze generali

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, QUALI I CERTIFICATI, SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ MOLTO ELEVATA IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ.

E' QUINDI NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLTANTO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA.

L'INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI STRUMENTI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE.

SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PRESENTA CARATTERISTICHE CHE PER MOLTI INVESTITORI NON SONO APPROPRIATE.

UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AGLI OBIETTIVI D'INVESTIMENTO E ALL'ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DI QUEST'ULTIMO. PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE È OPPORTUNO CHE L'INVESTITORE CONSULTI I PROPRI CONSULENTI CIRCA LA NATURA E IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE TALE OPERAZIONE COMPORTA.

Fattori di rischio connessi all'investimento nei Certificati

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI CERTIFICATI OFFERTI

I CERTIFICATI OGGETTO DELLA NOTA INFORMATIVA SONO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CARTOLARIZZATI SOTTO FORMA DI TITOLI NEGOZIABILI DELLA TIPOLOGIA "INVESTMENT CERTIFICATES".

I CERTIFICATI POSSONO ESSERE DEL TIPO (I) "BORSA PROTETTA" (SOGGETTI A RISCHIO DI CAMBIO) E (I) "BORSA PROTETTA QUANTO" (NON SOGGETTI A RISCHIO DI CAMBIO).

I CERTIFICATI POSSONO ESSERE ALTRESI' DEL TIPO "BORSA PROTETTA" E "BORSA PROTETTA CON CAP".

- BORSA PROTETTA

ALLA SCADENZA I CERTIFICATES BORSA PROTETTA DANNO IL DIRITTO DI PERCEPIRE UN IMPORTO, L'“IMPORTO DI LIQUIDAZIONE”, LEGATO ALLA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE INDICATA NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE:

L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE COSTITUISCE UN GUADAGNO PER L'INVESTITORE SOLO SE, ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È POSITIVA. INOLTRE TALE GUADAGNO VARIA IN FUNZIONE DELLA COSIDDETTA “PARTECIPAZIONE” (INDICATA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE) CHE RAPPRESENTA LA PERCENTUALE DELLA PERFORMANCE POSITIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE RICONOSCIUTA ALL'INVESTITORE.

L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE COSTITUISCE UNA PERDITA PER L'INVESTITORE SE, ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È NEGATIVA. IN TALE IPOTESI I BORSA PROTETTA PREVEDONO UNA PERCENTUALE DI PROTEZIONE DEL CAPITALE INVESTITO COSIDDETTA “PROTEZIONE” (INDICATA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE) AL DI SOTTO DEL QUALE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE NON PUÒ MAI SCENDERE.

- BORSA PROTETTA CON CAP

ALLA SCADENZA I CERTIFICATES BORSA PROTETTA CON CAP DANNO IL DIRITTO DI PERCEPIRE UN IMPORTO, L'“IMPORTO DI LIQUIDAZIONE”, LEGATO ALLA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE INDICATA NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE:

L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE PAGATO ALLA SCADENZA COSTITUISCE UN GUADAGNO PER L'INVESTITORE QUALORA IL GIORNO DI VALUTAZIONE SI RILEVI UNA PERFORMANCE POSITIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE. INOLTRE TALE GUADAGNO VARIA IN FUNZIONE DEL COSIDDETTA “PARTECIPAZIONE” (INDICATA NELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE) CHE RAPPRESENTA LA PERCENTUALE DELLA PERFORMANCE POSITIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE RICONOSCIUTA ALL'INVESTITORE E DEL COSIDDETTO “CAP” (INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE) CHE RAPPRESENTA LA PERCENTUALE MASSIMA DELLA PERFORMANCE POSITIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE RICONOSCIUTA ALL'INVESTITORE.

L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE PAGATO ALLA SCADENZA COSTITUISCE UNA PERDITA PER L'INVESTITORE QUALORA IL GIORNO DI VALUTAZIONE SI RILEVI UNA PERFORMANCE NEGATIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE. IN TALE IPOTESI I CERTIFICATES PREVEDONO UNA PERCENTUALE DI PROTEZIONE DEL CAPITALE INVESTITO COSIDDETTA “PROTEZIONE” (INDICATA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE) AL DI SOTTO DEL QUALE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE NON PUÒ MAI SCENDERE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SI RINVIA AL PARAGRAFO "ESEMPLIFICAZIONI" DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SI RINVIA AL PARAGRAFO 4.1.1 RELATIVO ALLA "DESCRIZIONE DEI CERTIFICATI" DELLA NOTA INFORMATIVA.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI DIRITTI CONNESSI AGLI INVESTITORI SI RINVIA AL PARAGRAFO 4.1.7 RELATIVO AI "DIRITTI CONNESSI AI CERTIFICATI" DELLA NOTA INFORMATIVA.

RISCHIO RELATIVO AI BORSA PROTETTA CON CAP

L'INVESTITORE DEVE TENERE PRESENTE CHE IN SEDE DI ACQUISTO DI UN CERTIFICATO "BORSA PROTETTA CON CAP" IL RENDIMENTO MASSIMO CHE UN INVESTITORE PUO' PERCEPIRE DA TALE CERTIFICATO E' PARI AL LIVELLO CAP. DIFATTI, NEL CASO IN CUI IL SOTTOSTANTE SIA UGUALE O SUPERIORE AL LIVELLO CAP, L'INVESTITORE HA DIRITTO A RICEVERE, PER OGNI LOTTO MINIMO DETENUTO, SOLO UN IMPORTO IN EURO PARI AL

LIVELLO CAP MOLTIPLICATO PER IL MULTIPLO E PER IL NUMERO DI CERTIFICATI CONTENUTI IN UN LOTTO MINIMO.

IN ALTRE PAROLE, SEMPRE CON RIFERIMENTO AD UN CERTIFICATO "BORSA PROTETTA CON CAP", IL RENDIMENTO MASSIMO CUI UN INVESTITORE PUO' AVER DIRITTO E' RAPPRESENTATO DAL CAP, VALORE ESPRESSO IN TERMINI PERCENTUALI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.

RISCHIO DI PERDITA DELL'INVESTIMENTO

IL RENDIMENTO DEI CERTIFICATI È LEGATO ALLA PERFORMANCE DEL SOTTOSTANTE. IN PARTICOLARE, GLI INVESTITORI DEVONO CONSIDERARE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE NELLE PEGGIORI DELLE IPOTESI CORRISPONDE AL LIVELLO DI PROTEZIONE DEI CERTIFICATI. PERTANTO, TANTO PIU' E' BASSO IL LIVELLO DI PROTEZIONE QUANTO PIU' ALTO SARA' LA PARTE DELL'AMMONTARE INVESTITO CHE IL PORTATORE DEI CERTIFICATI POTRA' PERDERE.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE LA PERDITA TOTALE DELL'INVESTIMENTO, QUESTA LA SI POTREBBE AVERE SOLO NELL'IPOTESI IN CUI IL LIVELLO DI PROTEZIONE FOSSE PARI A ZERO.

RISCHIO DI CAMBIO

PER I CERTIFICATI IL CUI SOTTOSTANTE SIA DENOMINATO IN UNA DIVISA DIVERSA DALL'EURO, È NECESSARIO TENERE PRESENTE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SPETTANTE DOVRÀ ESSERE CALCOLATO TENENDO CONTO DEL TASSO DI CAMBIO DELLA DIVISA DI DENOMINAZIONE DEL SOTTOSTANTE CONTRO L'EURO. IL TASSO DI CAMBIO DI RIFERIMENTO PER LA CONVERSIONE, È IL FIXING DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA PUBBLICATO IL GIORNO DI VALUTAZIONE. DI CONSEGUENZA, I GUADAGNI E LE PERDITE RELATIVI A CONTRATTI SU SOTTOSTANTI IL CUI VALORE SIA ESPRESSO IN DIVISE DIVERSE DA QUELLA DI RIFERIMENTO PER L'INVESTITORE (TIPICAMENTE L'EURO) SONO CONDIZIONATI DALLE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO.

PER I CERTIFICATI QUANTO, INVECE, LA DIVISA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE È SEMPRE CONVENZIONALMENTE L'EURO. IN ALTRE PAROLE, I LIVELLI DEI SOTTOSTANTI ESPRESSI IN DIVISA NON EURO VENGONO CONVERTITI IN EURO SULLA BASE DI UN TASSO DI CAMBIO CONVENZIONALE PARI A 1 PUNTO INDICE = 1 EURO, O 1 UNITÀ DI DIVISA NON EURO = 1 EURO. PERTANTO, I CERTIFICATI QUANTO NON SONO SOGGETTI AL RISCHIO DI CAMBIO.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

I CERTIFICATI, BENCHÉ POTRANNO ESSERE QUOTATI SUL MERCATO SEDEX ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., POTREBBERO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ CHE NE POSSONO CONDIZIONARE IL PREZZO, RENDERNE DIFFICOLTOSA O NON CONVENIENTE LA NEGOZIAZIONE OVVERO LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL VALORE. PERALTRO, COME STABILITO DALL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. (IL "REGOLAMENTO DI BORSA"), L'EMITTENTE, IN QUALITÀ DI MARKET-MAKER, ASSUME L'IMPEGNO DI ESPORRE QUOTAZIONI IN ACQUISTO ED IN VENDITA A PREZZI CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. ("ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DI BORSA"), PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE E SECONDO LA TEMPISTICA SPECIFICATA NELLE ISTRUZIONI STESSE.

RISCHI CONNESSI ALLE COMMISSIONI

L'EMITTENTE NON APPLICA ALCUNA COMMISSIONE DI ESERCIZIO RELATIVAMENTE AI CERTIFICATI. TUTTAVIA, I POTENZIALI INVESTITORI NEI CERTIFICATI DOVREBBERO TENER

PRESENTE CHE L'INTERMEDIARIO SCELTO PER LA NEGOZIAZIONE/ESERCIZIO POTREBBE APPLICARE COMMISSIONI DI ESERCIZIO E/O DI NEGOZIAZIONE.

CONSEGUENTEMENTE, IN TUTTI I CASI IN CUI L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE RISULTI INFERIORE ALLE COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E/O DI ESERCIZIO APPLICATE DALL'INTERMEDIARIO, L'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI RISULTERÀ ANTIECONOMICO PER L'INVESTITORE. L'INVESTITORE POTRÀ IN OGNI CASO RINUNCIARE ALL'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE ALL'ARTICOLO 3 DEI REGOLAMENTI DEI CERTIFICATI. CASI DI QUESTO GENERE, IN CUI L'INVESTITORE NON HA ALCUN INTERESSE PRATICO ALL'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, ATTENGONO A RAPPORTI GIURIDICI TRA SOGGETTI ESTRANEI ALL'EMITTENTE, RISPETTO AI QUALI LO STESSO È TERZO E SUI QUALE NON PUÒ IN ALCUN MODO INFLUIRE.

RISCHIO CONNESSO AL RATING DELL'EMITTENTE

BANCA ALETTI & C. S.P.A. HA RIPORTATO UN PUNTEGGIO DI RATING PARI AD "A"¹ / A-1² ATTRIBUITO DA STANDARD & POOR'S IN DATA 12 MARZO 2007 E DA ALLORA NON HA SUBITO VARIAZIONI.

GLI STRUMENTI FINANZIARI, OGGETTO DELLA NOTA INFORMATIVA, NON SONO SOGGETTI A RATING.

RISCHI DI RETTIFICA PER EFFETTO DI EVENTI RILEVANTI

NEL CASO DI EVENTI RILEVANTI RELATIVI AL SOTTOSTANTE, L'EMITTENTE AVRÀ LA FACOLTÀ DI APPORTARE RETTIFICHE AL LIVELLO DI PROTEZIONE E/O ALLA PARTECIPAZIONE E/O AL CAP (OVE PREVISTO) E/O AL LIVELLO CAP E/O AL MULTIPLO E/O AL SOTTOSTANTE MEDESIMO.

IN PARTICOLARE LE RETTIFICHE AVRANNO LUOGO NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DEI REGOLAMENTI E COMUNQUE AL FINE DI FARE IN MODO CHE IL VALORE ECONOMICO DEI CERTIFICATI RESTI QUANTO PIÙ POSSIBILE EQUIVALENTE A QUELLO CHE I CERTIFICATI AVEVANO PRIMA DELL'EVENTO.

QUALORA NON SIA POSSIBILE COMPENSARE GLI EFFETTI DELL'EVENTO CON TALI RETTIFICHE L'EMITTENTE RISOLVERÀ I CONTRATTI LIQUIDANDO AI PORTATORI UN IMPORTO DI LIQUIDAZIONE DETERMINATO SULLA BASE DELL'EQUO VALORE DI MERCATO DEI CERTIFICATI.

RISCHI CONSEGUENTI AGLI SCONVOLGIMENTI DI MERCATO

IN BASE A QUANTO MEGLIO INDICATO ALL'ART. 7 DEI REGOLAMENTI, È PREVISTO CHE L'EMITTENTE SPOSTI IN AVANTI IL GIORNO DI VALUTAZIONE IN CASO DI ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, QUALORA IN TALE DATA FOSSE IN ATTO SCONVOLGIMENTI DI MERCATO, SECONDO QUANTO STABILITO NELL'ARTICOLO 7 DEI REGOLAMENTI.

QUALORA GLI SCONVOLGIMENTI DI MERCATO SI PROTRAGGANO PER TUTTA LA DURATA DEL PERIODO DI VALUTAZIONE, L'EMITTENTE PROVVEDERÀ A CALCOLARE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE RICORRENDO ALL'EQUO VALORE DI MERCATO DEI CERTIFICATI.

RISCHI RELATIVI ALLE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI

L'EMITTENTE POTRÀ APPORTARE AI REGOLAMENTI LE MODIFICHE CHE RITENGA NECESSARIE OD OPPORTUNE AL FINE DI ELIMINARE AMBIGUITÀ O IMPRECISIONI NEL TESTO. IN PARTICOLARI

¹ Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A" per i debiti a medio-lungo termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli aspetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

² Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A-1" per i debiti a breve termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale. "A-1" è la categoria più alta assegnata da Standard & Poor's ai debiti a breve termine.

CIRCOSTANZE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI POTREBBERO ESSERE MODIFICATE CON DECISIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA DEL MERCATO O DELLA CLEARING HOUSE. NEL CASO IN CUI LE MODIFICHE ABBIANO EFFETTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI PORTATORI, DELLE STESSE SARÀ DATA NOTIZIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE. NEGLI ALTRI CASI L'EMITTENTE PROVVEDERÀ A INFORMARE I PORTATORI DEI CERTIFICATI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8.

RISCHIO DI CAMBIO

PER I CERTIFICATI IL CUI SOTTOSTANTE SIA DENOMINATO IN UNA DIVISA DIVERSA DALL'EURO, È NECESSARIO TENERE PRESENTE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SPETTANTE DOVRÀ ESSERE CALCOLATO TENENDO CONTO DEL TASSO DI CAMBIO DELLA DIVISA DI DENOMINAZIONE DEL SOTTOSTANTE CONTRO L'EURO. IL TASSO DI CAMBIO DI RIFERIMENTO PER LA CONVERSIONE, È IL FIXING DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA PUBBLICATO IL GIORNO DI VALUTAZIONE. DI CONSEGUENZA, I GUADAGNI E LE PERDITE RELATIVI A CONTRATTI SU SOTTOSTANTI IL CUI VALORE SIA ESPRESSO IN DIVISE DIVERSE DA QUELLA DI RIFERIMENTO PER L'INVESTITORE (TIPICAMENTE L'EURO) SONO CONDIZIONATI DALLE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO.

PER I CERTIFICATI QUANTO, INVECE, LA DIVISA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE È SEMPRE CONVENZIONALMENTE L'EURO. IN ALTRE PAROLE, I LIVELLI DEI SOTTOSTANTI ESPRESSI IN DIVISA NON EURO VENGONO CONVERTITI IN EURO SULLA BASE DI UN TASSO DI CAMBIO CONVENZIONALE PARI A 1 PUNTO INDICE = 1 EURO, O 1 UNITÀ DI DIVISA NON EURO = 1 EURO. PERTANTO, I CERTIFICATI QUANTO NON SONO SOGGETTI AL RISCHIO DI CAMBIO.

RISCHIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

TUTTE LE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATE POSSONO DARE LUOGO A SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE IN QUANTO POTENZIALMENTE IDONEE AD INCIDERE SUL VALORE DEI CERTIFICATI.

RISCHIO CONSEGUENTE ALLA COINCIDENZA DELL'EMITTENTE CON L'AGENTE DI CALCOLO E IL MARKET MAKER

L'EMITTENTE È AGENTE DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE NONCHÉ MARKET-MAKER PER I CERTIFICATI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

RISCHIO DI OPERATIVITÀ SUI SOTTOSTANTI

L'EMITTENTE, O LE SOCIETÀ CONTROLLATE, CONTROLLANTI O APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIO DELL'EMITTENTE, POSSONO INOLTRE TROVARSI AD AGIRE A DIVERSO TITOLO CON RIFERIMENTO AI CERTIFICATI.

RISCHIO RELATIVO AGLI AFFARI CON GLI EMITTENTI DEI SOTTOSTANTI

L'EMITTENTE E/O TALI SOGGETTI POSSONO ASSUMERE INCARICHI CON FUNZIONI DI CONSULENTI FINANZIARI, SPONSOR O BANCA COMMERCIALE DELL'EMITTENTE DEL SOTTOSTANTE; POSSONO INTRAPRENDERE NEGOZIAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE TRAMITE CONTI DI LORO PROPRIETÀ O CONTI DA LORO GESTITI; POSSONO, PER ESEMPIO, INTRAPRENDERE NEGOZIAZIONI RELATIVE ALL'INDICE SOTTOSTANTE TRAMITE CONTI DI LORO PROPRIETÀ O CONTI DA LORO GESTITI. TALI NEGOZIAZIONI POSSONO AVERE UN EFFETTO POSITIVO O NEGATIVO SUL VALORE DEI SOTTOSTANTI E, QUINDI, SUL CERTIFICATO.

RISCHIO RELATIVO AI CONTRATTI DI COPERTURA E ALL'ASSUNZIONE DI EVENTUALI INCARICHI

L'EMITTENTE E/O TALI SOGGETTI POSSONO EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, DIVERSI DAI CERTIFICATI, RELATIVI AI SOTTOSTANTI, CHE CONCORRONO CON I CERTIFICATI E, PER TALE RAGIONE, NE INFLUENZANO IL VALORE.

I PREDETTI SOGGETTI POSSONO ANCHE ASSUMERE INCARICHI CON FUNZIONI DI CONSULENTI FINANZIARI, SPONSOR O BANCA COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ RESPONSABILE DEL CALCOLO DELL'INDICE SOTTOSTANTE.

1. Informazioni sui Sottostanti componenti il Basket

Serie	Sottostanti componenti il Basket Alternative Energy	Ponderazione dei Sottostanti all'interno del Basket Alternative Energy	Prezzo del Sottostante	Pesi Basket n.° azioni
1	Chugoku Electric Power Co Inc JP3522200009; Gamesa Corporacion Tecnologica SA ES0143416115; General Electric Co US3696041033; Iberdrola SA ES0144580Y14; Memc Electronics Materials INC US5527151048; Q-Cells AG DE0005558662; Solarworld AG DE0005108401; Sunpower Corp US8676521094	Titoli equipesati 1/8	324,40	Chugoku Electric Power Co 0,018533871; Gamesa Corporacion Tecnologica SA 1,19940625; General Electric Co 1,019903274; Iberdrola SA 3,778507538; Memc Electronics Materials INC 0,573329947; Q-Cells AG 0,47757928; Solarworld AG 0,896608688; Sunpower Corp 0,331956498

Il Basket Alternative Energy è equipesato ad 1/8 alla data di emissione 16.05.2008.

Tabella 1.A ("Borsa Protetta con Cap su Indici azionari")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Multiplo	Quantità Emessa	Cash /Physical	Europ/Americ	Lotto Mini mo Esercizio	Lotto Neg.	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Livello di Protezione	Livello Percentuale Cap	Livello Cap	Cap	Partecipazione	Volatilità	Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo Certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Istituto di Riferimento
1	Banca Aletti	IT0004350028	DJ EUROSTOXX 50	30/04/2008	29/04/2011	AL5002	0,026144	80.000	Cash	Europ	1	1	30	3.825,02	114%	4.360,52	114%	100%	23,4%	4,71%	97	3.728	Eur	Stoxx Ltd.
2	Banca Aletti	IT0004350036	S&P/MIB	30/04/2008	29/04/2011	AL5003	0,002956	100.000	Cash	Europ	1	1	30	33.835	116%	39.249	116%	100%	22,2%	4,71%	96,75	32.660	Eur	Standard & Poor's Corp.
3	Banca Aletti	IT0004350051	S&P BRIC 40	30/04/2008	29/04/2011	AL5005	0,040040	110.000	Cash	Europ	1	1	30	2.372,63	117%	2.922,09	117%	100%	33%	4,71%	97,25	2.615	Eur	Standard & Poor's Corp.
4	Banca Aletti	IT0004354806	S&P BRIC 40	16/05/2008	16/05/2011	AL5480	0,037233	5.000	Cash	Europ	1	1	30	2.578,33	120%	3.222,91	120%	100%	32%	4,71%	97,5	2.615	Eur	Standard & Poor's Corp.

Tabella 1.B ("Borsa Protetta con Cap su Azioni Italiane")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Codice Isin Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Multiplo	Quantità Emessa	Cash /Physical	Europ/Americ	Lotto Mini mo Esercizio	Lotto Neg.	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Livello di Protezione	Livello Percentuale Cap	Livello Cap	Cap	Partecipazione	Volatilità	Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo Certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Mercato di Riferimento
1	Banca Aletti	IT0004350044	ENEL	IT0003128367	30/04/2008	29/04/2011	AL5004	14,306150	60.000	Cash	Europ	1	1	30	6,99	120%	8,39	120%	100%	23,5%	4,71%	97,35	7,20	Eur	Borsa Italiana S.p.A. (MTA)
2	Banca Aletti	IT0004354814	MEDIOBANCA	IT0000062957	16/05/2008	16/05/2011	AL5481	7,610350	15.000	Cash	Europ	1	1	30	13,14	122%	16,03	122%	100%	26,5%	4,71%	97,50	11,70	Eur	Borsa Italiana S.p.A. (MTA)

Tabella 1.C ("Borsa Protetta con Cap Quanto su Basket di azioni")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Componenti Basket e Codici Isin Sottostante	Pesi dei sottostanti all'interno del basket	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Multiplo	Quantità Emessa	Cash /Physical	Europ/Americ	Lotto Mini mo Esercizio	Lotto Neg.	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Livello di Protezione	Livello Percentuale Cap	Livello Cap	Cap	Partecipazione	Volatilità
1	Banca Aletti	IT0004354830	Basket Alternative Energy 05_08	Chugoku Electric Power Co Inc JP3522200009; Gamesa Corporacion Tecnologica SA ES0143416115; General Electric Co US3696041033; Iberdrola SA ES0144580Y14; Memc Electronics Materials INC US5527151048; Q-Cells AG DE0005558662; Solarworld AG DE0005108401; Sunpower Corp US8676521094	1/8	16/05/2008	16/05/2012	AL5483	0,305031	5.000	Cash	Europ	1	1	30	327,836	125%	409,795	125%	100%	37%

Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo Certificato	Prezzo del Sottostante	Ric Reuters Basket	Divisa di Riferimento	Mercato di Riferimento
4,71%	97,10	324,40	ALTEN0508=ALET	Eur	Chugoku Electric Power CO Nikkei, Gamesa Corp Tecnologica SA Bolsa De Madrid, General Electric NYSE, Iberdrola SA Bolsa de Madrid, Meme Electronic Materials NYSE, Q-Cells Deutsche Boerse, Solarworld Deutsche Boerse, Sunpower Nasdaq.

(D) **REGOLAMENTO DEI "BORSA PROTETTA E BORSA PROTETTA CON CAP" E " BORSA PROTETTA DI TIPO QUANTO E BORSA PROTETTA CON CAP DI TIPO QUANTO" SU INDICI E BASKET DI INDICI**

Introduzione Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") disciplina i Borsa Protetta e Borsa Protetta con Cap (i "**Certificati**" o ciascuno un "**Certificato**") di stile europeo su uno dei seguenti indici di borsa o settoriali azionari: BOVESPA, CAC40®, CECE® Composite, DAX30®, Dow Jones Euro STOXX Mid Cap IndexSM, Dow Jones Euro STOXX Small Cap IndexSM, Dow Jones Euro STOXX 50SM, D.J. Eurostoxx AutoSM, D.J. Eurostoxx BankSM, D.J. Eurostoxx Basic ResourcesSM, D.J. Eurostoxx ChemicalSM, D.J. Eurostoxx ConstructionSM, D.J. Eurostoxx Travel&LeisureSM, D.J. Eurostoxx Oil&GasSM, D.J. Eurostoxx Financial ServicesSM, D.J. Eurostoxx Food & BeveragesSM, D.J. Eurostoxx HealthcareSM, D.J. Eurostoxx Industrial Good & ServicesSM, D.J. Eurostoxx InsuranceSM, D.J. Eurostoxx MediaSM, D.J. Eurostoxx Personal&Household GoodsSM, D.J. Eurostoxx RetailSM, D.J. Eurostoxx TechnologySM, D.J. Eurostoxx TelecomSM, D.J. Eurostoxx UtilitiesSM, D.J. Eurostoxx Select DividendSM, Dow Jones Global Titans 50SM, Dow Jones Italy Titans 30SM, Dow Jones STOXX 600SM, IBEX35®, FTSE100®, FTSE/JSE TOP40®, FTSE/Xinhua China 25®, Hang Seng®, KOSPI 200®, MSCI Emerging MarketsSM, Nasdaq 100®, Nasdaq Biotechnology®, Nikkei225®, S&P BRIC 40®, S&P CNX Nifty®, S&P/MIB®, S&P500®, SMI®, TOPIX®, ovvero su basket composti da due o più dei medesimi indici, e i Borsa Protetta di Tipo Quanto e Borsa Protetta con Cap di Tipo Quanto (i "**Certificati Quanto**" o ciascuno un "**Certificato Quanto**") di stile europeo su uno dei seguenti indici di borsa o settoriali azionari: BOVESPA, Dow Jones Global Titans 50SM, FTSE100®, FTSE/JSE TOP40®, FTSE/Xinhua China 25®, Hang Seng®, KOSPI 200®, MSCI Emerging MarketsSM, Nasdaq 100®, Nasdaq Biotechnology®, Nikkei225®, S&P CNX Nifty®, S&P500®, SMI®, TOPIX®, ovvero su basket composti da due o più dei medesimi indici, che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente. Ai fini del presente regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna serie ha ad oggetto strumenti finanziari di tipo quanto o non-quanto.

Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto) definitivi mediante Avviso Integrativo.

Ai fini dell'ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà le Condizioni

Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa.

L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "**Portatore**"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1 **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato di seguito indicato:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap e il Livello Cap (ove previsto). L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"**Basket di Indici**" indica il basket, composto da due o più Indici, sottostante a ciascuna serie di Certificati. Gli Indici che compongono il Basket di Indici, nonché la loro ponderazione, saranno individuati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione. I Certificati aventi quale Sottostante un Basket di Indici potranno essere solo di tipo "quanto".

"**Borsa Valori di Riferimento**" indica, per ogni titolo incluso nell'Indice, la Borsa principale di negoziazione del titolo stesso.

"**Cap**" è un livello percentuale indicato come tale nelle Condizioni Definitive, per ciascuna serie di Certificati. Determina l'Importo di Liquidazione massimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati ed è così individuato:

$$\text{Cap} = \text{Protezione} + \text{Partecipazione} * (\text{Livello Percentuale Cap} - \text{Protezione})$$

"**Condizioni Definitive**" indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"**Condizioni Definitive di Quotazione**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo d'Offerta e comunque successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana

S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale, al Multiplo al Livello di Protezione, al Cap (ove previsto) e al Livello Cap (ove previsto), solo valori indicativi. Il Multiplo, il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto) definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione" indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto), e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Divisa di Riferimento" indica la valuta in cui è espresso il valore dell'Indice, riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato dell'Indice Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per

addivenire alla determinazione di tale valore.

"Giorno di Negoziazione" indica un qualsiasi giorno in cui viene pubblicato l'Indice dall'Istituto di Riferimento, sia esso singolo sottostante dei Certificati o componente il Basket di Indici sottostante. Nel caso in cui, in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, sia esso relativo all'unico Indice sottostante i Certificati o ad un solo Indice componente il Basket di Indici sottostante, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo dei Giorni Lavorativi del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

1. Nel caso dei Certificati Borsa Protetta e Borsa Protetta di Tipo Quanto

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento e il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div \text{FX}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo, P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante e FX il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_t il Prezzo di Riferimento del

Sottostante.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è inferiore o uguale al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo} \div \text{FX}$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo}$$

2. Per i Certificati Borsa Protetta con Cap e Borsa Protetta con Cap di Tipo Quanto

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione ma inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento ed il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\{\text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z]\} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo} \div \text{FX}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo, P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante e FX il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta con Cap di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione ed è pari o superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Cap moltiplicato per il Valore Iniziale, per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Cap} \times \text{Valore Iniziale} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div \text{FX}$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta con Cap di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\text{Cap} \times \text{Valore Iniziale} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

Scenario 3: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è inferiore o uguale al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div \text{FX}$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta con Cap di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto

dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“Livello Cap” indica, per ciascuna serie di Certificati in cui è previsto, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale.

"Livello Percentuale Cap" indica, se previsto per la relativa serie di Certificati, il valore indicato nelle Condizioni Definitive.

"Indice Sottostante" o **"Indice"** indica l'indice di borsa o settoriale azionario sottostante a ciascuna serie di Certificati e, nel caso di Certificati su Basket di Indici, ciascuno degli Indici che compongono il Basket di Indici, come indicato nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

"Istituto di Riferimento" o **"Sponsor"** indica uno dei soggetti di seguito riportati, incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Bolsa de Madrid: IBEX35[®]

Deutsche Börse AG: DAX30[®]

Dow Jones & Company, Inc.: D.J. Global Titans 50SM, D.J. Italy Titans 30SM

Euronext Paris SA: CAC40[®]

FTSE International Limited: FTSE100[®], FTSE/JSE TOP 40[®], FTSE/Xinhua China 25[®]

HSI Services: Hang Seng[®]

India Index Services and Products: S&P CNX Nifty[®]

Korea Stock Exchange: KOSPI 200[®]

Morgan Stanley Capital Int.: MSCI Emerging MarketsSM

Nihon Keizai Shimbun Inc.: Nikkei 225[®]

San Paolo Stock Exchange: BOVESPA[®]

Standard & Poor's Corporation: S&P500[®], S&P BRIC 40[®], S&P/MIB[®]

STOXX Limited: DJ Euro STOXX Mid Cap IndexSM, DJ Euro STOXX Small Cap IndexSM, DJ Euro STOXX 50SM, D.J. Eurostoxx AutoSM, D.J. Eurostoxx BankSM, D.J. Eurostoxx Basic ResourcesSM, D.J. Eurostoxx

ChemicalSM, D.J. Eurostoxx ConstructionSM, D.J. Eurostoxx Travel&LeisureSM, D.J. Eurostoxx Oil&GasSM, D.J. Eurostoxx Financial ServicesSM, D.J. Eurostoxx Food & BeveragesSM, D.J. Eurostoxx HealthcareSM, D.J. Eurostoxx Industrial Good & ServicesSM, D.J. Eurostoxx InsuranceSM, D.J. Eurostoxx MediaSM, D.J. Eurostoxx Personal&Household GoodsSM, D.J. Eurostoxx RetailSM, D.J. Eurostoxx TechnologySM, D.J. Eurostoxx TelecomSM, D.J. Eurostoxx UtilitiesSM, D.J. Eurostoxx Select DividendSM, D.J. Stoxx 600SM

SWX Swiss Exchange: SMI[®]

The Nasdaq Stock Market Inc.: Nasdaq100[®], Nasdaq Biotechnology[®]

Tokyo Stock Exchange: TOPIX[®]

Wiener Boerse AG: CECE Composite[®]

"Livello di Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Multiplo" indica, per i Certificati avente quale Sottostante singoli Indici, la quantità di Indice Sottostante controllata da un singolo Certificato e, per i Certificati aventi quale Sottostante un Basket di Indici, la frazione del Basket di Indici controllata da un singolo Certificato. E' indicato, per ciascuna serie, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta in via indicativa, e nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, in via definitiva.

"Partecipazione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere alla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il Valore Iniziale definitivo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive

d'Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il valore dell'Indice Sottostante, rilevato dall'Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione nel Giorno di Valutazione. Con riferimento ai vari Indici Sottostanti, il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base del valore di chiusura come definito e calcolato Sponsor dell'Indice, ad eccezione dell'Indice S&P/MIB per il quale il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base del valore d'asta di apertura.

Nell'ipotesi di Certificati su Basket di Indici, il Prezzo di Riferimento esprime la media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuno degli Indici che compongono il Basket.

Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicato nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica:

a) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Valori di Riferimento ed inclusi nell'Indice o, con riferimento ai Certificati su Basket di Indici, in un numero significativo di Indici, oppure

b) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti alle azioni in questione o all'Indice Sottostante e, con riferimento ai Certificati su Basket di Indici, ad un numero significativo di Indici.

Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa Valori di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"**Sottostante**" indica indistintamente sia gli Indici Sottostanti che il Basket di Indici.

"**Sportello di Pagamento**" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"**Tasso di Cambio**" indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro (come indicata nelle Condizioni Definitive) rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio non si applica ai Certificati Quanto.

"**Valore Iniziale**" indica, per ogni serie di Certificati Quanto, il Prezzo del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo corrisponderà comunque al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione, anche qualora non vi sia stata una offerta.

Articolo 2
Collocamento

Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i "**Soggetti Collocatori**"), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso, ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**") o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà procedere altrimenti all'aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata ovvero l'estensione del Periodo di Offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla

CONSOB.

Articolo 3

Esercizio automatico

Esercizio dei Certificati e rinuncia

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.

2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati (i) nell'ipotesi in cui l'Indice Sottostante sia l'Indice S&P/MIB o nell'ipotesi in cui il Basket di Indici contenga l'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo; (ii) nell'ipotesi in cui l'indice Sottostante sia diverso dall'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Scadenza o al Giorno di Valutazione se successivo.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo, come indicato nella relativa Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno

pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

5. Se nel Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, il Giorno di Valutazione verrà spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non saranno più presenti.

6. Nel caso di Certificati su Indici, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protrarranno per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

7. Nel caso di Certificati su Basket di Indici, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protrarranno per tutta la durata del Periodo di Valutazione e:

- (a) riguardano solo alcuni Indici Sottostanti e non la maggior parte degli Indici Sottostanti componenti il Basket di Indici, l'Emittente utilizzerà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione l'Equo Valore di Mercato di ciascun Indice soggetto a Sconvolgimenti di Mercato;
- (b) riguardano la maggior parte degli Indici Sottostanti componenti il Basket di Indici, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

Eventi relativi agli Indici Sottostanti

1. Calcolo dell'Indice Sottostante affidato ad un soggetto terzo

Nel caso in cui l'Indice Sottostante, ovvero uno o più degli indici componenti il Basket di Indici sottostante, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di

Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento.

2. Modifiche nel calcolo o nella composizione dell'Indice Sottostante

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice Sottostante, ovvero di uno o più degli indici componenti il Basket di Indici sottostante, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice Sottostante, ovvero ad uno o più degli indici componenti il Basket di Indici sottostante, un nuovo indice, l'Emittente avrà il diritto di:

- a) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice Sottostante come modificato o con l'indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero
- b) qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto a) che precede, adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3.

3. Cessazione del calcolo dell'Indice Sottostante

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante, sia esso sottostante ai Certificati o componente il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo:

- (a) nel caso di Certificati su Indici: l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (b) nel caso di Certificati su Basket su Indici: l'Emittente sostituirà ciascun Indice con un indice sostitutivo. Nella scelta dell'indice sostitutivo

l'Emittente valuterà che:

- (i) i titoli inclusi nell'indice prescelto siano quotati su Borse Valori di Riferimento di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza delle Borse Valori di Riferimento dei titoli dell'Indice sostituito; e
- (ii) l'attività economica prevalente delle società emittente i titoli inclusi nell'indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittente I titoli inclusi nell'Indice sostituito.

Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

4. Disposizioni comuni

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea.

Forma dei Certificati

Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini

americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8
Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

**Sportello di
Pagamento**

Articolo 10

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

**Giurisdizione e
legge
applicabile**

2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

**Altre
disposizioni**

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.

3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 7.

4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla

negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.

APPENDICE A - REGOLAMENTI DEI "BORSA PROTETTA E BORSA PROTETTA CON CAP" E DEI "BORSA PROTETTA DI TIPO QUANTO E BORSA PROTETTA CON CAP DI TIPO QUANTO" EMESSI DA BANCA ALETTI & C. S.p.A.

(A) REGOLAMENTO DEI "BORSA PROTETTA E DEI BORSA PROTETTA CON CAP" SU AZIONI ITALIANE

Introduzione Il presente Regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina i Borsa Protetta e i Borsa Protetta con Cap (i “**Certificati**” o ciascuno un “**Certificato**”) di stile europeo su singole azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive d'Offerta. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione e il Cap (ove previsto) definitivi dei Certificati mediante Avviso Integrativo.

Ai fini dell'ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa.

L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “**Portatore**”), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato di seguito indicato:

“**Agente per il Calcolo**” indica l'Emittente.

“**Avviso Integrativo**” indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto). L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

“**Azione Sottostante**” o “**Azione**” o anche “**Sottostante**” indica l'azione sottostante a ciascuna serie di Certificati su Azioni, come indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

“**Cap**” è un livello percentuale indicato come tale nelle Condizioni Definitive, per ciascuna serie di Certificati. Determina l'Importo di Liquidazione massimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati ed è così individuato:

$\text{Cap} = \text{Protezione} + \text{Partecipazione} * (\text{Livello Percentuale Cap} - \text{Protezione})$

"**Condizioni Definitive**" indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"**Condizioni Definitive di Quotazione**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo d'Offerta e comunque successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet www.aeltticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"**Condizioni Definitive d'Offerta**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aeltticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale, al Multiplo, al Livello di Protezione, al Cap (ove previsto) e al Livello Cap (ove previsto), solo valori indicativi. Il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto) definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"**Data di Emissione**" indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto), e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"**Data di Esercizio**" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"**Data di Scadenza**" o "**Giorno di Scadenza**" indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"**Emittente**" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"**Equo Valore di Mercato dei Certificati**" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato delle Azioni Sottostanti nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"**Giorno di Negoziazione**" indica un qualsiasi giorno in cui il Sistema Telematico della Borsa Italiana S.p.A. è operativo ed in cui l'Azione Sottostante è regolarmente quotata. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"**Giorno di Valutazione**" indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"**Importo di Liquidazione**" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

1. Nel caso dei Certificati Borsa Protetta

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento e il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_r - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_r il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è uguale o inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al

Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Livello di Protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

2. Nel caso dei Certificati Borsa Protetta con Cap

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione ma inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento ed il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\{\text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z]\} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo, P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione ed è pari o superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Cap moltiplicato per il Valore Iniziale, per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Cap} \times \text{Valore Iniziale} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

Scenario 3: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è inferiore o uguale al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

"**Importo Totale**" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente,

nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“Livello Cap” indica, per ciascuna serie di Certificati in cui è previsto, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale.

"Livello Percentuale Cap" indica, se previsto per la relativa serie di Certificati, il valore indicato nelle Condizioni Definitive.

"Livello di Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Mercato Derivato di Riferimento" indica il Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"Mercato di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante, il mercato di quotazione del titolo tra quelli organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come indicato all'interno delle Condizioni Definitive.

"Multiplo" indica il numero di Azioni Sottostanti controllate da un singolo Certificato. E' indicato, per ciascuna serie, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta in via indicativa, e nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, in via definitiva.

"Partecipazione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere dal Giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il valore definitivo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il prezzo di riferimento dell'Azione Sottostante, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica:

- a) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni delle Azioni Sottostanti, oppure
- b) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti all'Azione Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento, oppure
- c) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Italiana S.p.A..

Gli Sconvolgimenti di Mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il Prezzo del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo corrisponderà comunque al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione, anche qualora non vi sia stata una offerta.

Articolo 2

Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti

Collocamento incaricati del collocamento (i "**Soggetti Collocatori**"), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata ovvero all'estensione del Periodo di Offerta, senza preavviso.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**") o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà altrimenti procedere ad un aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata, l'estensione del Periodo di Offerta, o l'aumento dell'Importo Totale dell'offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 Esercizio automatico

Esercizio dei Certificati e rinuncia 1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.

2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN

ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4 **Calcolo e** **pagamento** **dell'Importo** **di** **Liquidazione**

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

3. Se nel Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non siano più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

4. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5**Eventi relativi
al Sottostante**

1. Nel caso in cui le Azioni Sottostanti siano oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati per cui le Azioni Sottostanti siano state oggetto dell'Evento Rilevante.

2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento delle Azioni Sottostanti;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria dell'Azione Sottostante;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dall'Azione Sottostante, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
- (d) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione Sottostante;
- (e) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione Sottostante;
- (f) distribuzione di dividendi straordinari;
- (g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
- (h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello di Protezione e/o il Cap (ove previsto) e/o il Livello Cap (ove previsto) e/o il Multiplo e/o dell'Azione Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- (i) laddove sull'Azione Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione o i contratti a termine considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni Sottostanti per le quali non esistano contratti di opzione o a termine negoziati su mercati

regolamentati, ovvero in relazione ai quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:

- (i) Se il fattore di rettifica K , da applicare al Livello di Protezione e/o al Multiplo nel caso 2 g) è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$), allora il Livello di Protezione e/o il Multiplo non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
- (ii) Nei casi previsti al punto 2 e), la rettifica verrà effettuata sostituendo all'Azione Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando il Livello di Protezione e/o il Cap (ove previsto) e/o il Livello Cap (ove previsto) e/o il Multiplo applicando un fattore di rettifica K , oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
 - (a) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati Livello di Protezione, il Cap (ove previsto), il Livello Cap (ove previsto) e Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.
 - (b) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati Livello di Protezione, Cap (ove previsto), il Livello Cap (ove previsto) e Multiplo.
 - (c) Tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, tutte le società rivenienti dalla scissione concorreranno alla formazione di un paniere di azioni i

cui pesi sono definiti dal fattore di rettifica stesso.

5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 7, entro e non oltre il quinto Giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

6. Qualora:

- (i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello di Protezione e/o del Cap (ove previsto) e/o il Livello Cap (ove previsto) e/o del Multiplo e/o dell'Azione Sottostante, ovvero
- (ii) a seguito degli Eventi Rilevanti, l'Azione Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
- (iii) l'Azione Sottostante dovesse essere sospesa e non riammessa alla quotazione,

i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato l'Azione Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Azione Sottostante dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità dell'Azione Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 8.

9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto al punto 6, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Forma dei

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Certificati

Articolo 7

Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

Sportello di Pagamento

L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

Giurisdizione e legge applicabile

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

Altre disposizioni

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.

3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della

clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8.

4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.

(C) **REGOLAMENTO DEI "BORSA PROTETTA E BORSA PROTETTA CON CAP" E DEI "BORSA PROTETTA DI TIPO QUANTO E BORSA PROTETTA CON CAP DI TIPO QUANTO" SU BASKET DI AZIONI**

Introduzione Il presente Regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina i Borsa Protetta e i Borsa Protetta con Cap (i “**Certificati**” o ciascuno un “**Certificato**”) e i Borsa Protetta di Tipo Quanto e i Borsa Protetta con Cap di Tipo Quanto (i “**Certificati Quanto**” o ciascuno un “**Certificato Quanto**”) di stile europeo su basket composti da azioni quotate in Borsa Italiana S.p.A. e/o in Borse valori di Paesi esteri appartenenti all’Unione Monetaria Europea, del Regno Unito, della Svezia, della Svizzera, degli Stati Uniti d’America e del Giappone, che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall’Emittente.

In particolare, nell’ipotesi di Certificati, il basket di azioni potrà essere composto da due o più azioni a condizione che queste siano tutte espresse nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il basket di azioni potrà essere composto da due o più azioni a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espresse.

Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente l'Euro, qualunque sia l'effettiva divisa di denominazione del Sottostante. Ai fini del presente regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna serie ha ad oggetto strumenti finanziari di tipo quanto o non-quanto. Al termine di ciascuna offerta, l’Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto) definitivi dei Certificati mediante Avviso Integrativo. Ai fini dell’ammissione a quotazione, l’Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all’Appendice D della Nota Informativa.

L’esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “**Portatore**”), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l’Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all’Importo di Liquidazione.

Articolo 1 Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il
Definizioni significato di seguito indicato:

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente.

“**Avviso Integrativo**” indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it e,

contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto). L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"Azione Sottostante" o **"Azione"** indica ciascuna delle Azioni che compongono il Basket di Azioni, come indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

"Basket di Azioni Sottostanti" o **"Basket di Azioni"** o ancora **"Sottostante"** indica il basket, composto di due o più Azioni, sottostante a ciascuna serie di Certificati. Le Azioni che compongono il Basket di Azioni e la loro ponderazione saranno inviduate nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

"Cap" è un livello percentuale indicato come tale nelle Condizioni Definitive, per ciascuna serie di Certificati. Determina l'Importo di Liquidazione massimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati ed è così individuato:

$$\text{Cap} = \text{Protezione} + \text{Partecipazione} * (\text{Livello Percentuale Cap} - \text{Protezione})$$

"Condizioni Definitive" indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"Condizioni Definitive di Quotazione" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo d'Offerta e comunque successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale, al Multiplo, al Livello di Protezione, al Cap (ove previsto) e al Livello Cap (ove previsto), solo valori indicativi. Il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto) definitivi saranno definiti al termine

dell'offerta mediante Avviso Integrativo.

"Data di Emissione" indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Multiplo, il Livello di Protezione, il Cap (ove previsto) e il Livello Cap (ove previsto), e nelle Condizioni Definitive di Quotazione;

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Divisa di Riferimento" indica la valuta in cui è espresso il valore dell'Azione Sottostante, riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l'Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato delle Azioni Sottostanti che compongono il Basket di Azioni nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Giorno di Negoziazione" indica un qualsiasi giorno in cui il Mercato di Riferimento è operativo ed in cui ciascuna Azione Sottostante è regolarmente quotata. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, sia esso relativo anche ad una sola Azione Sottostante il Basket di Azioni, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo

successivo al Periodo di Valutazione.

"**Importo di Liquidazione**" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

1. Nel caso dei Certificati Borsa Protetta e Borsa Protetta di Tipo Quanto

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento e il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div \text{FX}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo, P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante e FX il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è inferiore o uguale al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div \text{FX}$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la

seguente:

Livello di protezione x Multiplo x LottoMinimo

2. Per i Certificati Borsa Protetta con Cap e Borsa Protetta con Cap di Tipo Quanto

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione ma inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento ed il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div FX$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo, P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante e FX il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta con Cap di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione ed è pari o superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Cap moltiplicato per il Valore Iniziale, per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Livello Cap} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div FX$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta con Cap di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula

di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\text{Livello Cap} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

Scenario 3: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è inferiore o uguale al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, e diviso per il Tasso di Cambio qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div FX$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Borsa Protetta con Cap di tipo Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

"**Importo Totale**" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"**Livello Cap**" indica, per ciascuna serie di Certificati in cui è previsto, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale.

"**Livello Percentuale Cap**" indica, se previsto per la relativa serie di Certificati, il valore indicato nelle Condizioni Definitive.

"**Livello di Protezione**" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.

"**Lotto Minimo di Esercizio**" o "**Lotto Minimo**" indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Mercato Derivato di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto il Sottostante.

"Mercato di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante, il mercato di quotazione del titolo, come indicato all'interno delle Condizioni Definitive.

"Multiplo" indica la frazione del Basket di Azioni controllata da un singolo Certificato. E' indicato, per ciascuna serie, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta in via indicativa, e nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, in via definitiva.

"Partecipazione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Valutazione" indica:

- per le azioni italiane, il periodo che inizia a decorrere dal Giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi;
- per le azioni estere, il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

Nel caso in cui il Basket di Azioni sia composto da almeno una azione quotata su una Borsa Italiana S.p.A. il Periodo di Valutazione inizia a decorrere dal primo Giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza ad eccezione delle azioni giapponesi per le quali il Periodo di Valutazione decorre dalla Data di Scadenza.

"Prezzo del Sottostante" indica il valore definitivo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica la media ponderata:

- in relazione alle azioni italiane, dei prezzi di riferimento delle Azioni che compongono il Basket di Azioni, come definiti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevati dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzati ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione;

- in relazione alle azioni estere, dei prezzi di chiusura delle Azioni che compongono il Basket di Azioni sul Mercato di Riferimento nel Giorno di Valutazione ed utilizzato/i dall'Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica:

a) la sospensione o la drastica limitazione di un numero significativo di Azioni componenti il Basket di Azioni sul Mercato di Riferimento, oppure

b) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti ad un numero significativo di Azioni componenti il Basket di Azioni sul Mercato Derivato di Riferimento, oppure

c) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Italiana S.p.A..

Gli Sconvolgimenti di Mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Tasso di Cambio" indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio non si applica ai Certificati Quanto.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il Prezzo del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo corrisponderà comunque al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione, anche qualora non vi sia stata una offerta.

Articolo 2 Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita
Collocamento modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del
collocamento (i "**Soggetti Collocatori**"), la cui identità sarà indicata nelle
Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il
"**Periodo di Offerta**"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive
d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata
ovvero all'estensione del Periodo di Offerta, senza preavviso.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere
un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive
(il "**Lotto Minimo**") o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno
soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale,
l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei
Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà altrimenti procedere ad un aumento dell'Importo Totale
dell'offerta. La chiusura anticipata, l'estensione del Periodo di Offerta, o
l'aumento dell'Importo Totale dell'offerta sarà comunicata al pubblico con
apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente
www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 Esercizio automatico

Esercizio dei 1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di
Certificati e Scadenza.
rinuncia

2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica
descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria
volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di
Milano) del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Scadenza o al Giorno di
Valutazione se successivo.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il
Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le
serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere
conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di
rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei
Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia

all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

3. Se nel Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, il Giorno di Valutazione verrà spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non saranno più presenti.

4. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione e riguardano solo alcune Azioni Sottostanti e non la maggior parte delle Azioni Sottostanti componenti il Basket di Azioni, l'Emittente utilizzerà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione l'Equo Valore di Mercato di ciascuna Azione Sottostante soggetta a Sconvolgimenti di Mercato.

5. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione e riguardano la maggior parte delle Azioni Sottostanti componenti il Basket di Azioni, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

6. L'ammontare dell'Importo di liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

Eventi relativi al Sottostante

1. Nel caso in cui una delle Azioni Sottostanti sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali delle relative serie di Certificati.

2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:

- a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione Sottostante;
- b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria dell'Azione Sottostante;
- c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dall'Azione Sottostante, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
- d) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione Sottostante;
- e) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione Sottostante;
- f) distribuzione di dividendi straordinari;
- g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
- h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica dell'Azione Sottostante e del Basket di Azioni (in funzione della ponderazione attribuita all'Azione Sottostante rettificata) in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello di Protezione e/o il Cap (ove previsto) e/o il Livello Cap (ove previsto) e/o il Multiplo e/o il Sottostante e/o l'Azione Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) laddove sull'Azione Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione

o un contratto a termine, sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione o i contratti a termine considerati;

- b) in relazione alle Azioni Sottostanti per i quali non esistano contratti di opzione o a termine negoziati su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

Sulla base delle rettifiche apportate all'Azione Sottostante, l'Emittente rettificherà anche il Sottostante in funzione della ponderazione dell'Azione Sottostante così rettificata.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (a) e 3 (b) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto.

- a) Se il fattore di rettifica K, da applicare al Livello di Protezione e/o al Multiplo nel caso 2 g) è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$), allora il Livello di Protezione e/o il Cap (ove previsto) e/o il Livello Cap (ove previsto) e/o il Multiplo non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
- b) Nei casi previsti al punto 2 e), la rettifica verrà effettuata sostituendo all'Azione Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando il Livello di Protezione e/o il Cap (ove previsto) e/o il Livello Cap (ove previsto) e/o il Multiplo applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri.
 - a) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati Livello di Protezione, il Cap (ove previsto), il Livello Cap (ove previsto) e Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.
 - b) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati Livello di Protezione, Cap (ove previsto), Livello Cap (ove previsto) e

Multiplo.

- c) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, tutte le società concorreranno alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dal fattore di rettifica stesso.

5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 8, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

6. Qualora:

- a) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello di Protezione e/o del Cap (ove previsto) e/o del Livello Cap (ove previsto) e/o del Multiplo e/o dell'Azione Sottostante, ovvero
- b) a seguito degli Eventi Rilevanti, l'Azione Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
- c) l'Azione Sottostante dovesse essere sospesa e non riammessa alla quotazione,

l'Emittente sostituirà l'Azione Sottostante con un titolo azionario sostitutivo. Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l'Emittente valuterà che:

- (a) il titolo azionario prescelto sia quotato su un mercato di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del Mercato di Riferimento dell'Azione Sottostante sostituita; e
- (b) l'attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente dell'Azione Sottostante sostituita.

7. Qualora, le ipotesi di cui al punto 6 si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni Sottostanti che compongono il Basket di Azioni, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 7, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua

determinazione.

8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotata l'Azione Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Azione Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità dell'Azione Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 8.

9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

**Forma dei
Certificati**

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

**Limitazioni
alla
negoziabilità**

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

**Sportello di
Pagamento**

L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

**Giurisdizione
e legge**

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro

applicabile	nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.
Articolo 11	1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
Altre disposizioni	2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
	3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8.
	4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
	5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.